



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico -
finanziaria

Comune di Torre Pellice (TO)

Oggetto: Relazioni sui rendiconti 2019 e 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Torre Pellice - Nota di archiviazione

In relazione all'istruttoria svolta sui rendiconti degli esercizi in oggetto, ritenuti sostanzialmente esaustivi i chiarimenti forniti e la documentazione allegata, si ritiene di archiviare la procedura istruttoria.

Si ricorda in ogni caso che la gestione della cassa vincolata è disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), TUEL e deve avvenire nel rispetto dei principi contabili nn. 10.1 e segg., di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Sul tema si segnala anche la deliberazione della Sezione Autonomie di questa Corte n. 31/2015, con la quale sono state approvate linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate. Tale deliberazione così conclude:

“Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3 ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato. Pertanto le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo). I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. d. lgs. n. 118/2011, all. 4-2, punto 10.2). L'utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'esistenza in cassa di somme vincolate comporta che siano prioritariamente utilizzate, nei limiti e con le modalità anzi dette, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria".

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Diego Maria POGGI
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it